

tiva o confronto con le associazioni di categoria, le organizzazioni dei consumatori, i sindacati, gli enti locali⁹³, – ancorché il Ministro per il turismo riferisse di aver svolto audizioni formali di tutti i rappresentanti delle categorie interessate⁹⁴ – nonché nella contrarietà manifestata dalle regioni e nelle criticità rilevate dal Consiglio di Stato nel suo parere, in cui – come si è detto – aveva anche invitato il Governo a valutare se, a fronte del parere sfavorevole delle regioni, non fosse il caso di soprassedere all’opera di codificazione.

Numerose sono state le audizioni svolte e la documentazione acquisita nel corso dell’esame parlamentare, sia da parte della Commissione per la semplificazione, sia da parte delle Commissioni di merito⁹⁵. In esito alla cospicua e complessa attività istruttoria, che ha consentito di delineare un quadro conoscitivo ampio, si è pervenuti – come detto – alla formulazione, da parte del relatore, di una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni in parte coincidente, per i rilievi e le condizioni maggiormente riferibili al merito, con i contenuti di quella approvata dalla Commissione industria del Senato, formulata infatti dal medesimo senatore che, anche in quella sede, era stato chiamato a svolgere le funzioni di relatore⁹⁶.

Prima di dar conto di tale proposta di parere, giova illustrare, sia pure sinteticamente, i principali contenuti del codice del turismo (ossia, come detto, dell’Allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del 2011) nel testo originariamente trasmesso alle Camere, evidenziando i casi di soppressione di articoli o, viceversa, di inserimento di nuove disposizioni nel testo poi approvato in via definitiva e successivamente entrato in vigore; di ulteriori modifiche al testo, corrispondenti a condizioni o osservazioni di carattere sistematiche (ossia non di merito) formulate dal relatore dinanzi alla Commissione per la semplificazione, si dirà invece più oltre, riferendo in merito alla suddetta proposta di parere.

Il codice, nel suo testo originario, si compone di 70 articoli, suddivisi in 7 titoli: il titolo I (articoli 1-5) dichiara la finalità di operare il riordino, il coordinamento e l’integrazione delle disposizioni statali vigenti sul turismo; sono qui dettati principi in materia di turismo accessibile, ripresa e

⁹³ In questo senso, con diverse formulazioni, si vedano le proposte di parere contrario citate nella nota precedente, nonché l’intervento dell’on. Lovelli (*PD*) nella seduta della Commissione parlamentare per la semplificazione del 2 marzo 2011.

⁹⁴ In questo senso sono le dichiarazioni del Ministro per il turismo Brambilla nella seduta della Commissione industria del Senato del 16 febbraio 2011; a tali audizioni si riferisce anche il Consiglio di Stato nel suo parere sul provvedimento.

⁹⁵ Tra i documenti presentati dinanzi alla Commissione industria del Senato, si ricordano quelli depositati da Confesercenti; Federturismo; Confconsumatori; Federconsumatori; Movimento consumatori; Confturismo; FIAIP; ENIT; Unioncamere; Associazione nazionale guide turistiche; Federagit-Confesercenti.

⁹⁶ Le funzioni di relatore sull’atto del Governo n. 327 sono state svolte inizialmente dallo stesso presidente della Commissione industria, quindi dal senatore Paravia (*PdL*), infine dal senatore Casoli, come detto relatore anche dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

aggiornata la definizione di impresa turistica e disciplinate le imprese turistiche senza scopo di lucro.

Il titolo II (articoli 6-10; ora articoli 6-7 del decreto legislativo n. 79 del 2011) regolava le professioni nel settore turistico, tra cui le guide turistiche, i maestri di sci e le guide alpine, e la formazione: questo titolo, e in particolare il suo primo capo, è stato modificato in sede di approvazione definitiva, con la soppressione degli articoli recanti principi e competenze in materia, nonché la disciplina delle professioni sopra indicate. Per la soppressione di alcune di quelle norme si era espressa la Commissione industria del Senato e l'omologa Commissione della Camera dei deputati⁹⁷; in senso molto critico o per la soppressione delle norme in materia di professioni si erano anche espresse le due proposte di parere alternativo presentate in Commissione parlamentare per la semplificazione⁹⁸. Residua quindi nel titolo II la norma che reca la definizione di professione turistica (attuale articolo 6) e quella che prevede percorsi formativi per l'inserimento lavorativo nel settore del mercato turistico dei giovani laureati o diplomati (attuale articolo 7, già articolo 10 dell'AG 327).

Il titolo III (articoli 11-20, ora 8-17) riguarda le strutture turistiche ricettive, suddivise in alberghiere-paralberghiere, extralberghiere, all'aperto e di mero supporto; fissa *standard* qualitativi e prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive. Il titolo IV (articoli 21-24, ora 18-21) reca la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo, ribadendo, tra l'altro, l'obbligo per tali agenzie di stipulare congrue polizze di assicurazione per garantire al turista l'esatto adempimento degli obblighi assunti; si provvede inoltre alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per l'apertura di agenzie di viaggi e turismo. Il titolo V (articoli 25-33, ora 22-31 del decreto legislativo n. 79 del 2011) consente di promuovere circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine dell'Italia e rielabora la disciplina dei sistemi turistici locali (capo I), incentiva iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e architettonico italiano (capo II), disciplina il turismo sociale e i buoni-vacanza (capo III), rinvia alle norme vigenti in materia di turismo termale e di agriturismo e agevola ed incentiva il turismo con animali al seguito (capo IV); a questi si è aggiunto, nel testo entrato in vigore, un nuovo ar-

⁹⁷ Nel parere approvato dalla Commissione industria del Senato nella seduta del 5 aprile 2011, è infatti formulata la seguente osservazione, poi ripresa anche dalla proposta di parere del relatore dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione, con la quale si invitava il Governo «a stralciare dallo schema di decreto legislativo le norme relative alla professione di guida turistica o, in alternativa, a definire con maggiore precisione le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico»; quanto alle osservazioni formulate dalla Commissione X della Camera dei deputati, si veda il resoconto della sua seduta del 9 marzo 2011.

⁹⁸ Per completezza, si ricorda che anche il Consiglio di Stato aveva suggerito la soppressione dell'articolo 7 recante principi e competenze in materia di professioni turistiche.

titolo (articolo 31) in materia di turismo nautico: si ricorda che un'osservazione in merito era stata formulata dalla Commissione industria del Senato ⁹⁹.

Il titolo VI (articoli 34-54, ora 32-53) stabilisce la disciplina dei pacchetti turistici nel capo I, in cui è stato inserito un nuovo articolo – l'attuale articolo 51 – disciplinante il Fondo nazionale di garanzia, anche in questo caso questione su cui si era soffermato il parere della Commissione industria del Senato ¹⁰⁰; modifica inoltre la disciplina delle locazioni di interesse turistico e alberghiere e delle locazioni di alloggi con finalità turistica (capo II). Infine, il titolo VII (articoli 55-70, ora 54-69) chiarisce le funzioni dello Stato in materia di turismo, disciplinando il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la Conferenza nazionale del turismo, l'E.N.I.T.-Agenzia nazionale del turismo, il Comitato permanente di promozione italiana del turismo. Viene introdotta una nuova normativa finalizzata ad implementare e premiare le eccellenze turistiche nei settori enogastronomici ed alberghiero e viene rielaborata la disciplina della Carta dei servizi e regolata la composizione delle controversie in materia di turismo.

Tornando ora alla proposta presentata dal relatore dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione, va in primo luogo chiarito che questa non è stata trasmessa al Governo, come avvenuto invece in precedenti occasioni: in taluni casi, infatti, la Commissione, non giungendo a concludere l'esame di un provvedimento con la votazione del parere, ha comunque convenuto di trasmettere al Governo, a fini collaborativi, la proposta su cui si fosse registrato un generale consenso: ciò ha consentito l'emersione della riflessione svolta in Commissione, la quale è stata comunque costantemente presa in considerazione dal Governo e ha trovato spesso sostanziale riscontro negli atti poi definitivamente appro-

⁹⁹ E ripresa anche nella proposta di parere del relatore dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

¹⁰⁰ La Commissione industria del Senato aveva formulato, al riguardo, la seguente osservazione: «quanto alle disposizioni che regolano le modalità di assicurazione per i casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, di cui all'articolo 52, si segnala l'esigenza di un chiarimento circa la permanenza del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermarne e garantirne l'operatività e di affiancare a tale forma di garanzia la previsione di polizze di assicurazione quali quelle disciplinate dal comma 2 del richiamato articolo 52 come facoltative»; la proposta del relatore dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione riprendeva anche questo rilievo. L'articolo in questione era oggetto di osservazioni ugualmente volte al mantenimento di garanzie quali quelle di cui all'articolo 100 del codice del consumo anche nelle due proposte di parere alternativo presentate dinanzi alla medesima Commissione parlamentare per la semplificazione; quello formulato dall'on. Paola De Micheli criticava inoltre la scelta del Governo di scorporare dal codice del consumo alcune norme, per riproporle nel codice del turismo: tra queste, viene indicata, in particolare, la regolamentazione dei contratti di multiproprietà, di quelli relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, nonché di rivendita e di scambio, oggetto dell'attuazione della direttiva europea.

vati. Nel caso del codice del turismo, viceversa, in assenza di tale generale condivisione, testimoniata, come detto, dalla presentazione di pareri alternativi con dispositivo contrario, non si è proceduto ad alcuna trasmissione, neppure informale, della proposta del relatore.

Può tuttavia presentare qualche interesse illustrare i profili concernenti aspetti per così dire metodologici, inerenti l'esercizio della delega e i principi di codificazione, contenuti nelle proposte di parere: la gran parte dei rilievi di tal genere infatti sono presenti, pur con formulazioni differenti, sia nella proposta di parere del relatore, sia nelle altre due che si concludono con un dispositivo contrario e il riferirne in questa sede intende dar conto, ad ogni buon fine, della riflessione svolta in sede di Commissione parlamentare per la semplificazione su quell'atto del Governo.

Si segnala, tra i rilievi di carattere sistematico, in primo luogo, quello con il quale si invitava il Governo, con riferimento al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni alla luce del titolo V della parte seconda della Costituzione, a verificare puntualmente l'esistenza di una ragione di intervento del legislatore statale, nonché a garantire, nella fase di esercizio dei poteri amministrativi, il coinvolgimento delle autonomie territoriali negli ambiti in cui la potestà legislativa sia stata esercitata dallo Stato in attuazione del principio di sussidiarietà ascendente. È appena il caso di ricordare che tra le ragioni che hanno condotto alla formulazione di proposte di pareri alternativi di segno contrario vi era la posizione contraria manifestata dalle regioni; tali proposte proseguono, sul punto, richiamando l'addotto vizio di eccesso di delega lamentato dalle regioni che – come si tornerà a dire tra breve – ha trovato eco nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012.

Si rilevava inoltre come la norma di cui all'articolo 2, comma 1, del codice¹⁰¹ in cui si riconosceva che allo Stato è consentito legiferare in materia di turismo quando sia ravvisabile una competenza legislativa esclusiva dello Stato medesimo ovvero una competenza concorrente, apparisse da un lato superflua in quanto enunciativa di un principio direttamente derivante dal riparto di competenze delineato dal titolo V della parte seconda della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, e dall'altro impropria laddove intendesse codificare i contenuti della giurisprudenza costituzionale stessa, peraltro indicando specificazioni che potevano non apparire compiutamente coerenti con quella: tra queste si citava il riferimento all'«oggetto principale» dell'intervento legislativo – che richiamava probabilmente il principio di prevalenza elaborato dalla Corte costituzionale. Anche in merito al comma 2 del medesimo articolo, che richiamava alcune ipotesi ricorrendo le quali la Corte ha riconosciuto la sussistenza di un'esigenza unitaria che legittima l'intervento legislativo statale in materia di turismo, si rilevava come sussistes-

¹⁰¹ Con tale dizione si fa riferimento, per comodità, all'Allegato 1 allo schema allora all'esame delle Camere, ora Allegato 1 del decreto legislativo n. 79 del 2011.

sero le medesime criticità – intendendo codificare orientamenti della giurisprudenza costituzionale – potendo apparire tale norma come volta a prefigurare un’indebita limitazione a quelle sole ipotesi finora riscontrate dei casi in cui sussistono esigenze di carattere unitario, essendo peraltro inefficace allo scopo, in quanto inserita in una disposizione di legge ordinaria. In conclusione, anche alla luce delle osservazioni formulate sul punto dal Consiglio di Stato, si invitava il Governo a valutare l’opportunità di sopprimere l’articolo 2. Rilievi di analogo tenore si ritrovano nelle proposte di parere alternativo di cui si è detto.

L’articolo 2, adottato in via definitiva dal Governo senza modificazioni sul punto ora ricordato, è tra le disposizioni del codice di cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimità.

Quanto al tema delle abrogazioni, si sollecitava il Governo a un’attenta valutazione delle abrogazioni disposte dall’articolo 3 dello schema, in parte derivanti dalla ricollocazione e riformulazione di norme contenute nel codice del consumo e concernenti anche disposizioni ritenute indispensabili dal decreto legislativo n. 179 del 2009, con particolare riferimento all’eventuale abrogazione di disposizioni di natura penale o comunque sanzionatoria e, in ogni caso, alla congruità delle abrogazioni stesse. L’abrogazione poi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV), veniva disposta sia dall’articolo 3 dello schema n. 327, sia dall’articolo 34 del codice: si segnalava pertanto l’esigenza di coordinare tali norme, le quali peraltro nel disporre la medesima abrogazione, vi provvedevano indicando decorrenze diverse. Sull’abrogazione in parola si esprimeva in senso critico una delle due proposte di parere alternativo¹⁰². Va rammentato che il provvedimento è stato corretto sul punto dal Governo, il quale ha regolato l’abrogazione della Convenzione in questione riformulando l’articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e sopprimendo un comma dell’articolo 34 del codice (ora articolo 32).

Oltre a segnalazioni di carattere formale o volte a una migliore formulazione del testo, la proposta di parere del relatore sollecitava il Governo ad apportare al testo le modificazioni indicate come condizioni nel parere del Consiglio di Stato, invitando altresì a valutare l’opportunità di apportare quelle ivi formulate come osservazioni. Si concludeva infine rilevando come il provvedimento recasse la contestuale attuazione di due distinte deleghe legislative, l’una di carattere generale, volta al riassetto della legislazione vigente e disposta nell’ambito del procedimento cosiddetto «taglia-leggi», l’altra di natura specifica, per l’attuazione della direttiva 2008/122/CE, sulla base di delega conferita dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Si osservava come le due deleghe legislative si distinguano, oltre che per l’oggetto, per i principi e criteri direttivi che sono chiamati ad attuare, per il diverso termine di delega e per le differenti modalità di approvazione dei decreti legislativi di rispet-

¹⁰² Quella dell’on. Paola De Micheli.

tiva attuazione, con particolare riferimento al parere parlamentare e come a tale natura composita fosse probabilmente da ascrivere la scelta del Governo di configurare lo schema di decreto legislativo in titolo come un articolato il cui contenuto precipuo (articoli 1 e 2) è di carattere formale, consistendo nell'asserzione dell'approvazione dei due distinti testi normativi, che costituiscono l'intervento normativo sostanziale, relegati negli Allegati 1 e 2 ¹⁰³, cui si aggiunge l'indicazione delle abrogazioni e della clausola di invarianza finanziaria. Nel rilevare il carattere singolare di tale opzione e rammentando che il Consiglio di Stato – nell'esaminare l'Allegato 2 – ne sollecitava «lo stralcio, per ragioni di ordine sistematico e di materia, oltre che di tecnica legislativa, affinché formino oggetto di un autonomo decreto legislativo, recante, appunto, modificazioni al codice del consumo», si prendeva tuttavia atto dell'opzione operata dal Governo, a favore del mantenimento in un unico atto dei due interventi normativi suddetti, ribadendo peraltro la preferenza per un più omogeneo e lineare esercizio delle due distinte deleghe. In senso analogo si pronunciava anche una delle due proposte di parere alternativo ¹⁰⁴. Si segnala che il Governo ha mantenuto la scelta di attuare le due deleghe con un unico decreto legislativo: l'Allegato 2, peraltro, è confluito nel corpo del medesimo decreto, nel testo del suo articolo 2.

Quanto alle altre osservazioni e alle condizioni formulate nella proposta di parere, queste, essendo sostanzialmente coincidenti con quelle da egli stesso formulate dinanzi alla Commissione industria del Senato e da questa approvate, sono pervenute al Governo in quanto, appunto, contenute nel parere trasmesso da quella Commissione; si osserva, al riguardo come molte di queste siano state considerate dal Governo ai fini dell'adozione del testo definitivo, come anche alcuni rilievi formulati dalla omologa Commissione della Camera dei deputati e rimasti nell'ambito dell'esame parlamentare in quanto destinati alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che non ha concluso l'esame ¹⁰⁵.

Il codice del turismo si è connotato come un riassetto con notevoli profili di innovazione della materia, rilevati agli operatori del settore e alle regioni. Tali profili sono stati oggetto di riflessione nel corso dell'esame parlamentare e considerati nei pareri alternativi a quello del relatore – sia dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione, sia

¹⁰³ Nel testo definitivamente approvato dal Governo e ora in vigore il testo dell'Allegato 2, contenente l'attuazione della direttiva europea, è confluito nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 2011.

¹⁰⁴ Quella dell'on. Paola De Micheli.

¹⁰⁵ Si veda, a titolo d'esempio, quanto suggerito in merito all'articolo 11 dello schema dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 2011, nel rilievo di cui alla lettera *d*), e la corrispondente riformulazione della norma nel testo definitivo (ora articolo 8, comma 3).

dinanzi alla Commissione industria del Senato ¹⁰⁶ – nei quali venivano segnalati numerosi profili problematici per i quali si sollecitavano modifiche del testo originariamente deliberato dal Governo. Si è detto altresì che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha concluso l'esame con la votazione di alcun parere; il Governo ha dunque approvato in via definitiva il provvedimento, ora decreto legislativo n. 79 del 2011, il quale è stato impugnato dalle regioni dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in relazione alle attribuzioni regionali sancite dal titolo V della Costituzione e in particolare dai suoi articoli 117 e 118, con specifica impugnazione di singole norme contenute nell'Allegato 1, ossia nel «codice del turismo» propriamente detto, perché ritenute lesive delle competenze delle regioni.

Si è anche detto nel precedente paragrafo che la Corte ha deciso la questione di legittimità – con la recente sentenza n. 80 del 2012 – chiarendo innanzi tutto che l'atto impugnato «sicuramente incide, in misura prevalente, sugli ambiti materiali di competenza esclusiva regionale in tema di turismo e di commercio, ma che interferisce pure con ambiti rimessi alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio, con la materia "ordinamento civile")», accogliendo in larga parte le censure sollevate dalle regioni e dichiarando pertanto illegittime numerose disposizioni impuginate per carenza di delega, «considerate alla luce della loro specifica ridondanza su competenze legislative costituzionalmente garantite delle regioni». La Corte ¹⁰⁷ ha dichiarato illegittime per carenza di delega le disposizioni sostanzialmente innovative del codice che riformulano i rapporti tra Stato e regioni, poiché tali interventi esulano dall'oggetto di delega – che si limita al «coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale» finalizzato alla «generale semplificazione del sistema normativo statale» – e poiché non sono riscontrabili specifici principi e criteri direttivi in tal senso.

La Corte, nel valutare le singole disposizioni censurate, verificando se introducano o meno una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e regioni – come detto non consentita dalla delega – nella specifica materia regolata, ha dichiarato illegittimo in primo luogo l'articolo 1 del codice ¹⁰⁸ limitatamente a quelle parole ¹⁰⁹ con le quali si richiama la fina-

¹⁰⁶ L'esame, invece, da parte della Commissione attività produttive della Camera dei deputati si è concluso con l'approvazione del parere della relatrice, senza la presentazione di pareri alternativi.

¹⁰⁷ Come più diffusamente detto nel paragrafo 1 del presente Capitolo.

¹⁰⁸ Per completezza, va precisato che la sentenza della Corte riferisce l'illegittimità all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 79, nella parte in cui dispone l'approvazione delle singole disposizioni del "codice del turismo" di seguito indicate.

¹⁰⁹ L'articolo 1, che recitava: «Il presente codice reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle at-

lità di provvedere «all'esercizio unitario delle funzioni amministrative», che, ricalcando la formula dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, si riferisce al possibile accentramento di competenze amministrative, e conseguentemente legislative: si tratta – secondo la Corte – di una finalità che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente l'orientamento a disciplinare, in senso innovativo, l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia; la disposizione è pertanto illegittima per carenza di delega¹¹⁰.

È illegittimo anche l'articolo 2 che contiene i «principi sulla produzione del diritto in materia turistica» e che pone le condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella stessa materia: si tratta di una disposizione del tutto nuova, che, pur nell'intenzione di adeguare la normativa ai principi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. Il seguito legislativo delle sentenze della Corte costituzionale richiede, comunque, una manifestazione di volontà, pur generale e di principio, del legislatore delegante. In caso contrario, prosegue la Corte, sarebbe il potere esecutivo delegato ad inserire nuove norme nell'ordinamento, in diretta attuazione di orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale, superando il potere legislativo del Parlamento delegante¹¹¹.

La sentenza prosegue vagliando le singole disposizioni del codice e verificando di volta in volta, alla luce della normativa previgente (anche precedente la riforma costituzionale del titolo V, e anche di natura pattizia, come l'accordo Stato-regioni recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, n. 225, del 25 settembre 2002) se vi sia innovazione nel riparto di competenze di Stato e regioni in materia di turismo. Alla luce di tali criteri sono pertanto dichiarate illegittime le disposizioni in materia di: turismo accessibile (articolo 3); classificazione delle strutture ricettive (articolo 8); classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere (articolo 9); classificazione degli *standard* qualitativi delle imprese turistiche ricettive (articolo 10); disciplina della pubblicità dei prezzi (articolo 11, comma 1); classificazione e disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (articolo 12); classificazione e disciplina delle strutture ricettive all'aperto (articolo 13); definizione delle strutture ricettive di mero supporto (articolo 14); disciplina degli *standard* qualitativi

tribuzioni delle regioni e degli enti locali», è stato dichiarato illegittimo limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

¹¹⁰ Punto 6.1 dei *Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012*; l'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 1, del codice era stata modificata dal Governo conformandola a quella suggerita dal Consiglio di Stato nel suo parere sul provvedimento.

¹¹¹ Ivi, punto 6.2 dei *Considerato in diritto*.

dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive (articolo 15); semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive e relativi alle agenzie di viaggio e turismo (rispettivamente, articoli 16 e 21); «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo (articolo 18); nomina di un direttore tecnico per l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare (articolo 20, comma 2); definizione e regolazione di «sistemi turistici locali» (articolo 23, commi 1 e 2); agevolazioni in favore di turisti con animali domestici al seguito (articolo 30, comma 1); attività di assistenza al turista (articolo 68); gestione dei reclami nei confronti delle imprese e degli operatori turistici (articolo 69).

Altre disposizioni sono invece ritenute legittime in quanto non modificative del riparto di competenze tra Stato e regioni precedentemente vigente e dunque non viziate da eccesso di delega: rispondono a tali caratteristiche le norme impugnate in materia di imprese turistiche (articolo 4, commi 1 e 2), poiché riprodotte di precedente normativa e riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile».

Anche la norma (recata dall'articolo 19) che sancisce, a carico delle agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare «congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti» viene ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile». «Si tratta di disposizione che incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dell'ordinamento civile», afferma la Corte; pertanto, prosegue il giudice delle leggi, la censura delle Regioni ricorrenti «relativa alla carenza di delega non è ammissibile», in quanto «l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. non ridonda, infatti, in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni»¹¹².

Altra disposizione non dichiarata illegittima è quella in materia di «incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano» (articolo 24), non alterando il riparto di competenze tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma terzo della Costituzione, in quanto l'articolo impugnato «sottende (...) un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica», senza inibire «alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale». Pertanto, conclude la Corte, «il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti dall'art. 117, terzo comma, Cost., di talché deve essere dichiarata inammissibile la questione prospettata per eccesso di delega, in quanto la relativa censura non ridonda in una

¹¹² Ivi, punto 6.15 dei *Considerato in diritto*.

lesione di attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni». ¹¹³

Il codice del turismo è entrato in vigore il 21 giugno 2011: a norma dell'articolo 14, comma 18-*bis* della legge n. 246 del 2005, quindi, il Governo può, entro il giugno 2012, adottare interventi correttivi e integrativi.

Nel frattempo, il Governo ha provveduto a una prima correzione con provvedimento d'urgenza, non diversamente da quanto già realizzato con riferimento alle correzioni in tema di abrogazioni, su cui si è riferito nel paragrafo 1 del capitolo II. Con il decreto-legge cosiddetto di «semplificazione» ¹¹⁴, si sono infatti modificati l'articolo 22 del decreto legislativo n. 79 del 2011, in tema di promozione di forme di turismo accessibile, e si è abrogata una norma che prevedeva l'affluenza al «Fondo buoni vacanza» di parte della quota dell'8 per mille destinata allo Stato ¹¹⁵.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza, anziché ai previsti decreti legislativi integrativi e correttivi va registrato anche per il riassetto in materia di ordinamento e funzioni degli uffici consolari, decreto legislativo n. 71 del 2011 ¹¹⁶: anche in quel caso, infatti, si è introdotta una correzione in tema di rilascio dei passaporti con il decreto-legge n. 107 del 2011 ¹¹⁷, di proroga delle missioni internazionali.

¹¹³ Ivi, punto 6.19 dei *Considerato in diritto*.

¹¹⁴ Si tratta del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, della legge 4 aprile 2012, n. 35, *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*, già citato in precedenza.

¹¹⁵ Così dispone l'articolo 56 del citato decreto-legge n. 5 del 2012, inserendo nell'articolo 22, tra i criteri alla luce dei quali definire i circuiti nazionali d'eccellenza, quello «della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; l'altra modifica, di cui si è dato conto nel testo, riguarda l'articolo 27, comma 1, lettera c).

¹¹⁶ Si tratta del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, *Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*, di cui si è detto nella precedente relazione e cui si è accennato, per quanto concerne le abrogazioni espresse, nel paragrafo 1 del capitolo II. Va segnalato, per completezza, che l'allegato a tale decreto legislativo, contenente la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari era stato corretto con il comunicato del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 2011, n. 291.

¹¹⁷ Si tratta del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, *Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; il suo articolo 3, comma 16, ha modificato l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sostituendo le parole: "il capo dell'ufficio consolare" con le seguenti: "l'ufficio consolare".

3. Il codice dell'attività agricola

Tra i riassetti avviati dal Governo in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 vi è quello in materia di attività agricola, concepito – come quello dell'ordinamento militare – come codificazione di norme primarie e secondarie che prevede anche legificazioni e delegificazioni e, come quello, trasmesso alle Camere per il parere il 14 dicembre 2009, nell'imminenza della scadenza per l'esercizio della delega di cui all'articolo 14, comma 14, della legge n. 246 del 2005. L'*iter* dei due atti – lo schema di decreto legislativo e il parallelo schema di decreto del Presidente della Repubblica¹¹⁸ – si è interrotto dopo quasi due anni, con la rinuncia da parte del Governo ad approvare definitivamente i provvedimenti; della prima fase d'esame si è dato conto diffusamente nella precedente relazione¹¹⁹, quindi ci si limita qui a ricordare che gli atti furono trasmessi senza i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e pertanto assegnati con riserva alla Commissione parlamentare per la semplificazione per il parere, considerato che – in forza del comma 23 dell'articolo 14 – il termine per l'esercizio della delega era prorogato di novanta giorni, ossia al 16 marzo 2010.

La Commissione peraltro non si è pronunciata entro tale termine prorogato, anche in attesa dei pareri di cui si è detto, pur procedendo all'elaborazione e pubblicazione di due proposte di parere¹²⁰ – una per ciascuno dei due atti – che tenevano conto delle osservazioni nel frattempo formulate dalla Commissione agricoltura del Senato¹²¹ e degli orientamenti di carattere generale emersi nel parere reso in quelle settimane dal Consiglio di Stato sul coevo codice dell'ordinamento militare. Successivamente, avendo il Governo chiarito di voler proseguire nel procedimento di adozione degli atti in forza del comma 18 del richiamato articolo 14 ed essendo stati trasmessi nel settembre del 2010 i prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, si è avviata, una nuova fase d'esame, che si sarebbe dovuta concludere entro il nuovo termine del 20 ottobre 2010; la riqualificazione dell'atto di rango primario come attuativo della delega di cui al comma 18 dell'articolo 14 poneva comunque come termine ultimo per l'adozione definitiva il dicembre 2011.

Alla ripresa dell'*iter* non ha fatto seguito, come si è anticipato, la definitiva approvazione del riassetto: l'avvicinarsi di quattro Ministri¹²²

¹¹⁸ Si tratta degli atti del Governo n. 164 e 168, rispettivamente schema di decreto legislativo recante *Riordino della normativa sull'attività agricola* e schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *Attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola*.

¹¹⁹ Si veda XVI legislatura, Doc. XVI-bis, n. 4, pag. 69 e seguenti.

¹²⁰ Pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010.

¹²¹ L'omologa Commissione della Camera dei deputati non si pronunciò nel merito; si veda quanto riferito nella precedente relazione.

¹²² Al Ministro Zaia, in carica al momento dell'adozione dello schema originario, è poi succeduto il Ministro Galan – dal 16 aprile 2010 al 23 marzo 2011 – quindi il Ministro Romano, fino al 16 novembre 2011; infine, alla fine di novembre 2011,

alla guida del Ministero, la non sempre univoca indicazione circa l'intenzione di concluderne l'*iter* e in merito al grado di accoglimento delle numerose modifiche suggerite nei pareri acquisiti, le perplessità espresse dai vari soggetti coinvolti, *in primis* dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che avevano trovato eco nell'esame parlamentare¹²³, sono elementi che hanno concorso a determinare una situazione di sospensione del giudizio che si è protratta fino al novembre 2011, quando il relatore ha presentato una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni per ciascuno degli atti¹²⁴.

Subito dopo, tuttavia, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha indirizzato alla Commissione parlamentare per la semplificazione¹²⁵ una comunicazione nella quale, considerata la difficoltà di pervenire, in tempi rapidi, a un componimento delle diverse posizioni espresse dai vari soggetti coinvolti, *in primis* dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ha rappresentato l'impossibilità di compiere un esame approfondito e completo dei testi in esame entro il termine di scadenza della delega. Vi si riferiva che il Ministro, nella consapevolezza dell'importanza di realizzare un riordino della normativa esistente in materia agricola anche al fine di fornire agli operatori del settore un quadro giuridico di riferimento certo, aveva manifestato l'intenzione di proporre una nuova norma di delega che potesse «consentire a tutti gli interessati di confrontarsi, con spirito dialettico e collaborativo, sulle questioni connesse al riordino della normativa esistente per giungere alla redazione di un codice agricolo che sia realmente un efficace e utile strumento di semplificazione».

quando è giunta la comunicazione dell'impossibilità di pervenire alla conclusione dell'*iter*, era in carica il Ministro Catania, componente del Governo Monti, allora di recente nomina.

¹²³ Con le ripetute difficoltà e poi con la mancata conclusione dell'attività consultiva in sede di Commissione agricoltura della Camera dei deputati, che ne aveva ripreso l'esame, svolgendo anche un ciclo di audizioni, e con la rinuncia all'incarico di un cor-relatore dinanzi alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

¹²⁴ Pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 23 novembre 2011. Va segnalato che nel dicembre 2010 la Commissione aveva convenuto di trasmettere al Governo, in spirito di collaborazione, le proposte di parere favorevole con osservazioni a suo tempo presentate e pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio 2010, per il caso che il Governo intendesse adottare definitivamente i testi in questione in tempi ravvicinati; nel trasmettere tali proposte si segnalava, comunque, che le proposte medesime non tenevano conto dei rilievi del Consiglio di Stato e del parere della Conferenza unificata, formulati successivamente rispetto al momento di pubblicazione delle stesse, e che avrebbero dovuto esser presi in considerazione in caso di adozione definitiva. Si richiamava inoltre la necessità di riqualificare il riordino come attuativo della delega di cui all'articolo 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005; si veda il resoconto della seduta della Commissione parlamentare per la semplificazione del 7 dicembre 2010.

¹²⁵ Analoga comunicazione perveniva nel contempo alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

La Commissione per la semplificazione, preso atto degli orientamenti del Governo, ha pertanto convenuto di non proseguire nell'esame dei provvedimenti ¹²⁶.

Ancora recentemente, il Governo ha adombrato la possibilità che il percorso di questa codificazione possa ripartire, previo rinnovo della delega; nel corso delle comunicazioni rese alla Commissione parlamentare per la semplificazione sulle linee programmatiche in materia di semplificazione ¹²⁷, infatti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha riferito come sulla codificazione in materia di attività agricola sia ancora in corso una riflessione.

Si segnala, a mero titolo di esempio, che a un riordino settoriale in materia di pesca e acquacoltura ha nel frattempo provveduto, in attuazione di una specifica delega conferita con legge comunitaria, il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, *Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura*, operando il riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in quelle materie, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti da regolamenti comunitari in forza dei quali è stato istituito un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

4. *Il correttivo al codice dell'ordinamento militare*

Il codice dell'ordinamento militare e il connesso testo unico regolamentare sono stati caratterizzati dall'ampio iato temporale tra la data di emanazione, 15 marzo 2010, e di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, 8 maggio di quello stesso anno, e l'entrata in vigore delle norme, il 9 ottobre 2010. In tale interstizio temporale, ossia prima ancora della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, sono intervenute, in primo luogo, numerosissime correzioni a diversi articoli del codice, mediante avvisi di rettifica pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, di cui si è data notizia già nella precedente relazione ¹²⁸; ad esse si è poi aggiunta una rettifica concernente l'abrogazione di una norma secondaria, intervenuta nel marzo 2011 ¹²⁹. Gli avvisi di rettifica, che hanno riguardato anche il parallelo testo unico delle norme regolamentari, hanno svolto una funzione di «attenta

¹²⁶ Si veda il resoconto della seduta del 30 novembre 2011, in tempi ormai vicini al termine ultimo per l'esercizio della delega (dicembre 2011); nello stesso senso decideva la Commissione agricoltura della Camera dei deputati.

¹²⁷ Si veda la seduta del 22 febbraio 2012.

¹²⁸ Si fa riferimento alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2010, del 7 e del 30 settembre 2010 di avvisi di rettifica articolati "Comunicato relativo al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare»" con i quali si apportano correzioni a diversi articoli del medesimo decreto legislativo prima della sua entrata in vigore, avvenuta – come detto – il 9 ottobre 2010.

¹²⁹ Si veda il comunicato 11 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2011, n. 58, con il quale si è rettificata l'indicazione dell'abrogazione di una norma secondaria – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio

rilettura per l'eliminazione di errori materiali e refusi» che il Consiglio di Stato ha considerato meritoria ¹³⁰.

Ma sin dalle settimane immediatamente successive all'entrata in vigore, e ben prima dell'adozione del primo decreto correttivo e integrativo – oggetto principale del presente paragrafo – non sono mancati gli interventi volti a modificare e a integrare il codice appena varato; analogamente a quanto accaduto per il citato codice del turismo, nonché per lo stesso decreto legislativo «salva leggi» ¹³¹, si è proceduto quindi con provvedimenti adottati al di fuori dello strumento dei decreti legislativi integrativi e correttivi di cui al comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005. Non poche sono state infatti le modifiche e correzioni apportate in forza di provvedimenti d'urgenza, alcuni dei quali aventi prevalentemente ad oggetto il settore della difesa, altri invece aventi contenuti più vari: si vedano i decreti-legge di proroga di missioni internazionali o di interventi di cooperazione allo sviluppo e partecipazione a processi di pace n. 102 del 2010 ¹³², n. 228 del 2010 ¹³³, n. 107 del 2011 ¹³⁴ e n. 215 del 2011 ¹³⁵, ma anche le modifiche apportate da decreti-legge "mille proroghe", n. 225 del 2010 ¹³⁶ e n. 216 del 2011 ¹³⁷, nonché dal decreto-legge di stabilizzazione finanziaria n. 138 del 2011 ¹³⁸.

2005, n. 97, *Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa* – nella quale sono identificati i soci attivi della Croce rossa italiana.

¹³⁰ Nel suo parere sul correttivo al codice militare, di cui si dirà tra breve.

¹³¹ Nonché per il decreto «taglia leggi» per il quale peraltro – come si è detto nel Capitolo II, par. 1 – non era stata conferita una delega all'adozione di interventi correttivi e integrativi.

¹³² Decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*.

¹³³ Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, *Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*.

¹³⁴ Decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, *Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria*; tra le altre disposizioni, si segnala l'articolo 8, comma 2-bis, di quel decreto-legge, che ha dato un'interpretazione autentica dell'articolo 307, comma 10, lettera b) del codice.

¹³⁵ Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, *Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa*.

¹³⁶ Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*

Modifiche testuali al codice, in materia giurisdizionale, sono state introdotte dal decreto legislativo in materia di riordino del processo amministrativo ¹³⁹, mentre su alcune disposizioni ha infine inciso, disponendo una riduzione di oneri o fondi previsti dal codice, o prevedendo l'assenza di maggiori o nuovi oneri per alcune disposizioni del medesimo, anche la legge di stabilità 2012 ¹⁴⁰.

Altre disposizioni contenute in provvedimenti di varia natura - decreti legge, leggi, decreti legislativi - sono ugualmente intervenute a regolare aspetti che avrebbero potuto trovare collocazione nel codice dell'ordinamento militare o comunque destinati ad avere ripercussioni sulle discipline da questo recate: conseguenti modifiche sono state quindi successivamente inserite nel codice ad opera proprio del decreto correttivo, come ad esempio quelle derivanti dalle norme del decreto-legge n. 78 del 2010 ¹⁴¹ in materia di programmi militari di investimento e di canone per l'utilizzo di alloggi da parte di personale *sine titolo*, o come alcune disposizioni in materia di personale delle Forze armate contenute nella legge n. 183 del 2010 ¹⁴²; di queste norme "extravaganti" cui conseguono norme successivamente immesse nel codice si dirà più oltre.

Con la trasmissione, il 16 settembre del 2011, dello schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'ordina-

e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie; di queste si era già dato conto nella precedente relazione.

¹³⁷ Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*.

¹³⁸ Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*.

¹³⁹ Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*, il cui allegato 4, recante *Norme di coordinamento e abrogazioni*, ha sostituito l'articolo 441 e un comma dell'articolo 1940 del codice; un successivo intervento di mera correzione materiale è stato realizzato dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, correttivo del decreto legislativo n. 104.

¹⁴⁰ Legge 12 novembre 2011, n. 183, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)*.

¹⁴¹ Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*, il cui articolo 6, comma 21-ter ha comportato la modifica dell'articolo 541 del codice ad opera del correttivo che lo ha contestualmente abrogato.

¹⁴² Legge 4 novembre 2010, n. 183, *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*, il cui articolo 27 ha comportato numerose modifiche a vari articoli del codice in cui erano state riassettate le norme novellate dal medesimo articolo 27 (si vedano - a titolo di esempio - le modifiche agli articoli 909, 1053, comma 3, 1097, comma 1, lettera b), e così via); ulteriori modifiche al codice, apportate dal correttivo, derivano dagli articoli 21, 26 e 28 della legge n. 183 del 2010.

mento militare ¹⁴³, atto del Governo n. 404, si è avviato l'esame parlamentare del primo correttivo in senso proprio del codice e – in generale – del primo correttivo a una codificazione realizzata in attuazione dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Il correttivo è giunto all'esame delle Camere corredato del prescritto parere del Consiglio di Stato ¹⁴⁴ e assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione per il prescritto parere al Governo; anche le Commissioni difesa dei due rami del Parlamento hanno esaminato il testo al fine di indirizzare alla Commissione bicamerale i loro rilievi. L'esame si è svolto tra la fine del settembre 2011 e gennaio 2012, avendo la Commissione usufruito della proroga del termine per l'espressione del parere di cui all'articolo 14, comma 23, della legge n. 246 del 2005, e avendo comunque acquisito la disponibilità del Governo ad attendere il parere anche oltre tale termine. Tra le ragioni del protrarsi dell'esame parlamentare vi è stata, da una parte, l'attesa del pronunciamento della Corte costituzionale su una questione direttamente concernente il correttivo al codice dell'ordinamento militare: quella, cui si è già accennato nel capitolo II, paragrafo 3, dell'abrogazione del divieto di associazioni militari stabilito dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, e abrogato dal codice dell'ordinamento militare (su cui si tornerà tra breve). Dall'altra, un rallentamento connesso al cambiamento di Governo intervenuto nel corso di quell'esame ¹⁴⁵.

In particolare, la Commissione per la semplificazione ha iniziato l'esame a partire dalla seduta del 28 settembre 2011, con la relazione dei due relatori, esponenti di entrambi gli schieramenti ¹⁴⁶; è poi proseguito con la presentazione di una prima proposta di parere favorevole con osservazioni ¹⁴⁷, che teneva conto anche dei rilievi delle Commissioni permanenti, le quali si erano espresse entrambe favorevolmente sollevando taluni rilievi ¹⁴⁸, cui sono seguite due successive riformulazioni, l'ultima delle quali – sempre con dispositivo favorevole con osservazioni – è stata infine approvata dalla Commissione parlamentare per la semplifica-

¹⁴³ Si segnala che tale codice, di seguito indicato anche con la dizione di codice militare o codice *tout court*, è stato adottato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *Codice dell'ordinamento militare*.

¹⁴⁴ Reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 26 luglio 2011.

¹⁴⁵ L'arco temporale considerato abbraccia infatti il periodo che ha visto l'avvicinarsi del Governo Monti a quello precedentemente in carica, il Governo Berlusconi, che aveva varato il testo del correttivo in questione.

¹⁴⁶ I due relatori, on. La Forgia (PD) e sen. Massimo Garavaglia (LNP) hanno mantenuto tale connotazione anche dopo il cambiamento di Governo e della maggioranza che lo sostiene.

¹⁴⁷ Pubblicata in allegato al resoconto della seduta della Commissione parlamentare per la semplificazione del 23 novembre 2011.

¹⁴⁸ Si vedano le osservazioni favorevoli con rilievi deliberate dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 12 ottobre 2011 e i rilievi deliberati dalla omologa Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 2011.